

DELIBERAZIONE 4 GIUGNO 2019

222/2019/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE NELLA DISPONIBILITÀ DI SORGENIA S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1067^a riunione del 4 giugno 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 agosto 2010 (di seguito: decreto 2 agosto 2010);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2018, 534/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 534/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2018, 615/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 615/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 651/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 651/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 703/2018/R/eel;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 1 febbraio 2019, prot. Autorità 2737, del 4 febbraio 2019 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità, del 17 aprile 2019, prot. Autorità 9982, di pari data (di seguito: lettera DMEA);

- la comunicazione di Terna, del 17 maggio 2019, prot. Autorità 13236, del 21 maggio 2019 (di seguito: seconda comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 63, 64 e 65, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali (di seguito: disciplina tipica); l'articolo 65.bis definisce, invece, la disciplina alternativa alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve adempiere l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per detta disciplina alternativa;
- ai sensi del comma 65.bis.3, ai fini dell'applicazione della disciplina alternativa, l'Autorità determina i valori assunti da:
 - le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento di cui al comma 65.bis.2;
 - il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
 - il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2;
- ai sensi del comma 64.4, i vincoli ed i criteri previsti dalla disciplina tipica cui l'utente del dispacciamento deve attenersi, con riferimento agli impianti di produzione essenziali, nel presentare le sue offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD), possono essere definiti da Terna anche tenendo conto degli esiti dei mercati dell'energia;
- i vincoli ed i criteri cui l'utente del dispacciamento deve attenersi nel presentare le sue offerte nel MSD, qualora opti per la disciplina alternativa, non dipendono dagli esiti dei mercati dell'energia, con riferimento alla capacità produttiva disponibile in esito a detti mercati;
- qualora un utente del dispacciamento opti per la disciplina alternativa, si rende pertanto necessario formulare un'ipotesi circa la programmazione attesa nell'anno solare successivo degli impianti di produzione nella disponibilità del medesimo utente in esito ai mercati dell'energia, al fine di dimensionare adeguatamente, rispetto all'essenzialità dello stesso, la quantità dell'impegno che detto utente deve assumere;
- con le deliberazioni 534/2018/R/eel, 615/2018/R/eel e 651/2018/R/eel, l'Autorità ha determinato i parametri tecnico-economici rilevanti per l'applicazione del regime alternativo, di cui all'articolo 65.bis, agli impianti (o raggruppamenti di impianti) essenziali, per l'anno 2019;
- con la prima comunicazione Terna, come integrata dalla seconda comunicazione Terna a seguito della lettera DMEA, Terna ha segnalato l'essenzialità di un ulteriore impianto rispetto a quelli oggetto delle deliberazioni 534/2018/R/eel, 615/2018/R/eel e 651/2018/R/eel e fornito all'Autorità gli elementi necessari per le

determinazioni di cui al comma 65.bis.3 con riferimento all'impianto medesimo; quest'ultimo risulta nella disponibilità di Sorgenia S.p.a. (di seguito: Sorgenia).

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare il processo per l'individuazione del regime di essenzialità da applicare all'impianto essenziale di cui alla prima e alla seconda comunicazione Terna, nel periodo 15 luglio – 31 dicembre 2019, e per la definizione dei parametri tecnico-economici da utilizzare in sede di implementazione del regime medesimo;
- che, per le finalità menzionate al precedente alinea, si adotti, con gli opportuni adattamenti, un processo analogo a quello previsto dagli articoli 63, 64 e 65;
- definire con il presente provvedimento i parametri tecnico-economici rilevanti per l'applicazione del regime alternativo, di cui all'articolo 65.bis, all'impianto essenziale nella disponibilità di Sorgenia, per il periodo compreso tra il 15 luglio e il 31 dicembre del corrente anno;
- determinare, per l'impianto di cui al precedente alinea, le quantità di potenza minima di impegno di cui al comma 65.bis.2, in base alle informazioni di cui alla prima e alla seconda comunicazione Terna, adottando – alla luce dei fenomeni evidenziati nell'ambito dei procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel - ipotesi cautelative in merito alla programmazione attesa in esito ai mercati dell'energia degli impianti di produzione nella disponibilità dell'utente del dispacciamento;
- stabilire i prezzi, di cui alla lettera a), del comma 65.bis.2, secondo i medesimi criteri adottati con le deliberazioni 534/2018/R/eel, 615/2018/R/eel e 651/2018/R/eel, che si basano sul costo variabile standard di un impianto turbogas a ciclo aperto (di seguito: impianto turbogas);
- tenere conto, nella determinazione del corrispettivo *ex* lettera b) del comma 65.bis.2, del valore assunto, qualora superiore ad 1 (uno), dal rapporto tra le ore di impegno richiesto ed il numero massimo di ore in cui un impianto turbogas può effettivamente funzionare nel corso del periodo oggetto del presente provvedimento, anche in relazione alle esigenze di manutenzione ordinaria ed ai normali tassi di accidentalità;
- determinare il corrispettivo *ex* lettera b) del comma 65.bis.2 come pari al prodotto tra:
 - il corrispettivo annuo definito in funzione del costo fisso di un impianto turbogas, secondo i criteri già applicati, per l'anno 2019, con le deliberazioni 534/2018/R/eel, 615/2018/R/eel e 651/2018/R/eel;
 - il peso del periodo 15 luglio – 31 dicembre 2019 rispetto all'intero anno 2019;
- nell'ipotesi in cui l'impianto essenziale nella disponibilità di Sorgenia risulti, contestualmente, alimentato da combustibili fossili e oggetto di convenzioni CIP 6/92 risolte anticipatamente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto 2 agosto 2010, escludere la cumulabilità del corrispettivo per la disponibilità di capacità, di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto, con il corrispettivo di cui al comma 65.bis.2, lettera b), in quanto, avendo i due analoghi finalità, cioè

determinerebbe una forma di doppia remunerazione delle quantità di potenza impegnata;

- consentire, comunque, all'utente del dispacciamento oggetto del presente provvedimento, di proporre all'Autorità strutture alternative di corrispettivi rispetto a quelli di cui ai precedenti alinea;
- che, comunque, al fine di permettere all'Autorità di valutare l'opportunità di accogliere dette proposte, queste siano accompagnate da analisi che diano evidenza del maggior beneficio che tali diverse strutture porterebbero in termini di riduzione della spesa complessiva per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento;
- predisporre un apposito allegato al presente provvedimento, nel quale siano evidenziate le quantità e i prezzi di cui ai precedenti alinea, con riferimento all'impianto essenziale nella disponibilità di Sorgenia

DELIBERA

1. di avviare, nei termini esplicitati in premessa, il processo per l'individuazione del regime di essenzialità da applicare, nel periodo 15 luglio – 31 dicembre 2019, all'impianto oggetto della prima e della seconda comunicazione Terna e per la definizione dei parametri tecnico-economici da utilizzare in sede di implementazione del regime medesimo;
2. di determinare i valori assunti, con riferimento al periodo 15 luglio – 31 dicembre 2019, dalle quantità e dagli importi oggetto della comunicazione, di cui al comma 65.bis.3, sulla base di quanto esplicitato in premessa e come quantificato negli *Allegati A* ed *Al* al presente provvedimento, riferiti alla società Sorgenia;
3. di prevedere che Sorgenia possa presentare all'Autorità, unitamente alla comunicazione di cui al comma 63.5, una proposta di strutture di corrispettivi alternative rispetto a quelle contenute nell'allegato alla stessa riferito, accompagnata da analisi che diano evidenza del maggior beneficio che tali diverse strutture porterebbero in termini di riduzione della spesa complessiva per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento da parte di Terna;
4. di stabilire che, per le finalità menzionate al punto 1, si adotti il processo previsto dagli articoli 63, 64 e 65, fissando, tuttavia:
 - a) al giorno 6 giugno 2019 il termine di cui al comma 63.4, il termine per lo svolgimento delle attività di cui al comma 64.29 e il termine di cui al comma 65.3.6;
 - b) al giorno 14 giugno 2019 i termini di cui ai commi 63.5, 64.30 e 65.3.7;
 - c) al giorno 18 giugno 2019 il termine di cui al comma 63.1, il termine per lo svolgimento da parte di Terna delle attività di cui al comma 64.31 e il termine di cui al comma 65.3.8;
 - d) al giorno 18 giugno 2019 il termine di cui al comma 63.11 per la presentazione all'Autorità dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna nel caso in cui l'utente non

- eserciti la facoltà di cui al punto 3 e, nel caso contrario, a data successiva che sarà stabilita con successivo provvedimento;
5. di trasmettere la presente deliberazione, inclusiva degli Allegati A e AI, a Terna e a Sorgenia;
 6. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A e AI, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini